

Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE LAVORO

EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

**(Con istanza per la determinazione delle modalità di
notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151
c.p.c.)**

Nell'interesse di **ILARDI Raffaele** (C.F. LRDRFL77M19F9240), nato a Nola (NA) il 19.08.1977, residente in Roccarainola (NA) alla via Marco Taliento n.109/A, rapp.to e difeso, giusta procura su foglio separato scansionata ed allegata separatamente , dall' Avv. David Napolitano (C.F. NPLDVD80R24A509X) con studio sito in Cicciano (Na) alla via A. Ammendola 13, con il quale elett.te domicilia in Cicciano (Na alla via Ammendola 13, il quale chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalenapolitano@pec.it

contro

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* ai fini della presente procedura dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Genova al V.le Brigate Partigiane, 2, C.A.P. 16129 (GE) PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rappresentato e



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

difeso *ex lege* ai fini della presente procedura dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Genova al V.le Brigate Partigiane, 2, C.A.P. 16129 (GE) PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP – Ufficio III Ambito territoriale di Savona, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso *ex lege* ai fini della presente procedura dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Genova al V.le Brigate Partigiane, 2, C.A.P. 16129 (GE) PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

Istituto d'Istruzione secondario superiore "Boselli Alberti" in persona del dirigente scolastico quale legale rapp.te p.t. con sede in Savona alla via S.C. Bosco 6, rappresentato e difeso *ex lege* ai fini della presente procedura dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Genova al V.le Brigate Partigiane, 2, C.A.P. 16129 (GE) PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

Istituto Comprensivo Albenga I in persona del dirigente scolastico quale legale rapp.te p.t. con sede in Albenga (SV) alla via degli Orti, rappresentato e difeso *ex lege* ai fini della presente procedura dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Genova al V.le Brigate Partigiane, 2, C.A.P. 16129 (GE) PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

del Personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia triennio 2018/2021 per i profili di assistente amministrativo (AA) – assistente tecnico (AT) – collaboratore scolastico (CS).

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente alla convalida del punteggio complessivo afferente la valutazione dei titoli nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 e successive come segue:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo (AA) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.

FATTO

Con il provvedimento del Dirigente scolastico del 14.09.2021, il sig. Ilardi Raffaele, inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA per il profilo professionale assistente tecnico, veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola.

Successivamente, il ricorrente stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA con decorrenza giuridica dal 16.09.2021 al 30.06.2022 presso il Liceo Chiabrera Martini di Savona. **(doc.1)**

Giova precisare che il MIUR, con il DM 717/2014 pubblicava la procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

del personale ATA per il triennio scolastico 2014 – 2017 e in tal caso il ricorrente presentava la pertinente domanda.

Al termine del procedimento veniva immesso nelle graduatorie di istituto per i profili Assistente amministrativo – Assistente tecnico – Collaboratore scolastico con il seguente punteggio complessivo:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo (AA) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.

Nello specifico, secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al succitato decreto (**doc.2**), si riconosceva al titolo EIPASS dichiarato dal ricorrente, punti 1,20 per i profili AA – AT e punti 0,60 per il profilo CS.

Più tardi, il MIUR, con il DM n. 640 del 30 agosto 2017 (**doc.3**), bandiva la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2017 – 2019.

In questo caso il ricorrente partecipava all'aggiornamento nelle relative graduatorie con gli stessi titoli presentati precedentemente.

Però, la nuova tabella di valutazione dei titoli allegata al DM/2017, stabiliva un punteggio differente al titolo EIPASS rispetto alla precedente, o meglio punti 0,60 per i profili AA – AT e punti 0,30 per il profilo CS.

Ma nel contempo l'art. 1, comma 4 del DM 640/2017 chiariva:”
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.”

Infatti all’esito della procedura di aggiornamento, il sistema confermava al ricorrente la posizione identica all’atto dell’inserimento nelle tre graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia per il personale ATA, ovvero:

- Graduatoria di circolo o d’istituto 3 fascia assistente amministrativo (AA) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d’istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d’istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20

Dopo tre anni dall’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, il sig. Ilardi Raffaele risultava destinatario di diversi incarichi di servizio.

Precisamente, il ricorrente riceveva il primo incarico di supplenza, in qualità di personale ATA, presso l’istituto comprensivo Albenga I a partire dal 22.04.2020 al 30.06.2020.

Poi stipulava un secondo contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.10.2020 al 08.10.2020 presso l’istituto scolastico di Finale Ligure e altro presso l’istituto scolastico di Savona dal 09.10.2020 al 30.06.2021.



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

Ebbene, solo **in data 15.04.2021**, dopo svariate nomine di servizio, il ricorrente risultava destinatario del decreto di rettifica dei punteggi riconosciuti nelle tre graduatorie di terza fascia del personale ATA, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Albenga I come segue **(doc.4)**:

Punteggio Dichiarato	Punteggio rettificato
Assistente amministrativo 8,80	Assistente amministrativo 8,27
Assistente tecnico 8,80	Assistente tecnico 8,27
Collaboratore scolastico 8,20	Collaboratore scolastico 7,97

Così, il sig. Ilardi Raffaele, in data 21.07.2021, presentava reclamo avverso il suddetto decreto di rettifica ma veniva rigettato dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Albenga I. **(doc.5)**

Alla stregua delle narrate circostanze in fatto, il ricorrente di cui in epigrafe, rapp.to, difeso e dom.to come in atti, si pregia sottoporre all'attenzione dell'ON.LE Giudice adito le seguenti considerazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 716 DEL 2014 E DEL DM 640 DEL 2017 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL RICORRENTE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA - MANIFESTA INGIUSTIZIA - MANIFESTA ARBITRARIETA'.

Sul fumus boni iuris



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il MIUR, con il DM 717/2014, avviava la procedura per l'inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia per il triennio 2014 - 2017 per il personale ATA.

In seno al decreto, il MIUR allegava le tabelle di valutazione dei titoli, secondo cui ogni aspiranti era tenuto a rendere all'atto della domanda le proprie dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, afferenti i dati anagrafici, i titoli di studio, i titoli di servizio scolastico, i titoli culturali.

Sul punto specifica il MIUR che in occasione del conseguimento, del primo rapporto di lavoro, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica disponevano gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Invece, con il DM 640/2017, bandiva la procedura di aggiornamento e conferma nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia per il triennio 2017 - 2020.

Tuttavia, la resistente, in allegato al predetto decreto, indicava le tabelle di valutazione dei titoli.

Per ciò che concerne la *res litigiosa*, la tabella di riferimento, attribuiva un punteggio minore al titolo EIPASS rispetto alla precedente, ma allo stesso tempo precisava all'art.1, comma 4:"

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.”

Non vi è dubbio che l'articolato in discorso pone un crinale tra gli aspiranti all'inserimento per la prima volta nelle graduatorie per il triennio 2017/2020 e il personale ATA già inserito in precedenza nelle graduatorie che nel 2017 si sono mobilitati solo per la conferma e/o aggiornamento.

Inoltre, dispone all'uopo l'art.7, comma 5: *“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.”*

Ne consegue che le amministrazioni competenti sono tenute rapidamente ad effettuare, con la prima nomina di servizio del personale ATA, il dovuto controllo in merito alle dichiarazioni rese nella domande.

E' chiaro che ogni ritardo sui controlli dovuti, pregiudica il diritto dei pretendenti ATA alla nomina in servizio, poiché in tal senso risulterebbero inclusi nelle rispettive graduatorie con punteggio diverso da quello spettante di diritto.



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

Parimenti, la norma delinea la ripartizione delle competenze in capo alle amministrazioni procedenti relative ai controlli sulle dichiarazioni rese dal personale ATA.

Precisamente, l'art.7. comma 3, conferisce alla scuola capofila la titolarità della gestione della procedura di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie che si manifesta attraverso il controllo della determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria di ogni aspirante.

Infatti il succitato articolo depone così: *“Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico , nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio”*

Invece dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art.7 si attribuisce all'istituto scolastico che per primo conferisce un contratto di lavoro al personale ATA, il potere di verifica sulle dichiarazioni rese nelle domande, anche con il supporto della scuola capofila che gestisce la procedura.

Venendo al caso in esame giova precisare *in primis* che l'Istituto comprensivo Albenga I notificava al ricorrente, il decreto di rettifica di punteggio Graduatoria di III fascia, prot. 2292 del 15.04.201, dopo circa un anno dalla stipula del suo primo



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

rapporto di lavoro e non tempestivamente, in violazione all'art.7 comma 5 del DM 640/2017.

Secondo autorevole giurisprudenza appare evidente il carattere di principio generale della necessità secondo cui i procedimenti, una volta iniziati, debbano concludersi con provvedimenti espliciti, entro un tempo predeterminato. **(cfr. Tar Lazio Roma, sent. n. 3555 del 18.05.2006)**

In effetti, prima ancora che sul piano della politica legislativa, il rapporto tra semplificazione amministrativa, da un lato, e certezza e celerità dei tempi del procedimento dall'altro, si rinviene sul piano, più elevato, dei principi, ovvero sia il principio di semplificazione, sia quello di tempestività, risultano tra loro accomunati dalla stessa origine, discendendo dal più generale principio del "buon andamento" di cui all'art. 97 Cost., soprattutto inteso come "efficienza" dell'azione amministrativa. **(cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sent. n. 1994 del 2012)**

Pertanto la mancata tempestività del provvedimento *ut supra* preclude al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle graduatorie con il giusto punteggio, cagionando possibili danni risarcibili.

Fermo ed impregiudicato quanto esposto, si pone all'attenzione dell'ON. Giudice adito come l'illegittimità del decreto di rettifica si appalesa anche sotto il profilo della competenza dell'ufficio scolastico procedente.

Infatti dalla lettura dei commi 3 e 4 art.7 del DM 640/2017, si evince che la verifica del punteggio dichiarato in riferimento al titolo EIPASS indicato dal ricorrente nella domanda di aggiornamento presentata nel 2017, è di competenza del primo ufficio scolastico, vale a dire l'istituto Boselli di Savona con il



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

quale il ricorrente ha stipulato il primo contratto di lavoro nell'anno scolastico 2019/2020.

Sul punto si riscontra il c.d. principio di conformità sostanziale in forza del quale ogni provvedimento amministrativo non deve essere semplicemente autorizzato dalla legge ma deve essere conforme all'intima *ratio* ispiratrice della norma. (**cfr. Cort. Cost. sent. n. 115 del 07.04.2011**)

Invece nel caso *de quo* il provvedimento risulta essere stato adottato dall'Istituto Albenga I, successivo nel tempo agli altri contratti di lavoro del ricorrente, per di più motivato ai sensi dell'art.7comma 5.

Ma la norma in questione, richiama la fattispecie giuridica attinente la dichiarazione mendace nella propria domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento.

Infatti, dall'articolato in discorso ne consegue una sanzione amministrativa per il candidato attestante la non veridicità dei titoli.

Esattamente il combinato disposto del comma 6 e 7 art. 7, sanziona il personale ATA dichiarante il falso attraverso il riconoscimento economico e non giuridico del servizio prestato ai fine della formazione dei punteggi in graduatoria.

Nel caso *de quo* si contesta al sig. Ilardi Raffaele l'erronea valutazione dei titoli (titolo informatico EIPASS) e attribuzione di punteggio nelle graduatorie e non la dichiarazione falsa così come reso nel decreto di rettifica a firma del dirigente scolastico.

A questo proposito il decreto è in forte contrasto con l'art. 1 comma 4 del DM 640/2017 che sancisce una clausola di salvaguardia per il personale già inserito nelle relative graduatorie precedentemente esponendo che “ (..)sarà assegnato,



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.”

Dunque, preso atto delle disposizioni normative richiamate in materia di inserimento ed aggiornamento nelle graduatorie per il personale ATA, appare del tutto evidente che il decreto di rettifica prot. 2292 del 15.04.2021 a firma del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Albenga I è illegittimo.

Sul periculum in mora

Nel caso in esame, sussiste, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, anche quello del *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore della realizzazione di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario.

Infatti, le lungaggini del rito del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente nell'imminenza poiché la rettifica del punteggio colloca il ricorrente nella pertinente graduatoria, in una posizione inferiore rispetto a quella precedente.

Ne consegue pertanto che il contratto di lavoro firmato dal sig. Ilardi Raffaele in data 16.09.2021 presso il liceo Chiabrera Martini di Savona potrebbe essere revocato ed assegnato ad altri, che a fronte di ciò risultano in graduatoria con punteggio superiore.

Quindi vi è il concreto pericolo che il ricorrente veda pretermesso, in modo irreversibile, il proprio diritto al lavoro.



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

Ma, soprattutto, in vista della prossima apertura della finestra di mobilità per l'anno 2021, il sig. Ilardi sarebbe costretto a parteciparvi con un punteggio inferiore rispetto a quello di diritto.

In tal caso si rischia di precludere al ricorrente una collocazione in graduatoria migliore, tale da non consentirgli il trasferimento in un ambito prescelto.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio *ex art. 700 c.p.c.* sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa cagionare conseguenze irreparabili.

E' evidente che il corretto riconoscimento del punteggio nelle graduatorie relative ai profili AA – AT - CS in relazione alla rettifica illegittima posta dalla resistente, va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dall'attuale anno scolastico in corso.

Dunque, il giudizio che ci occupa, per non precludere al ricorrente il diritto ad ottenere il giusto punteggio e, conseguentemente, il mantenimento dell'incarico di lavoro assegnato, dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare in quanto qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole e provocherebbe un danno grave ed irreparabile al ricorrente.



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

A ciò si aggiunge che sulla base di un provvedimento cautelare le operazioni di correzione dell'errore dovuto all'operato della Amministrazione resistente, oggi possono essere facilmente poste in essere.

Nel caso *de quo*, militano a sostegno dell'urgenza anche considerazioni di opportunità e di interesse pubblico, relativi all'interesse generale della continuità scolastica.

Precisamente, l'accoglimento della domanda del ricorrente durante il corso dell'anno scolastico ormai avanzato, determinerebbe l'interruzione della continuità didattica per le eventuali operazioni di assegnazione dei contratti di lavoro del personale ATA in virtù dei punteggi maturati da ciascuno nelle rispettive graduatorie.

Il danno cagionato al ricorrente appare, quindi, in tutta la sua gravità e deve ritenersi pacifico, atteso che la rettifica del punteggio determinerà allo stesso un pregiudizio irreparabile sotto l'aspetto psico-sociologico ed economico.

In altri termini, la possibile revoca del contratto pregiudicherebbe l'unica fonte di lavoro e di sostentamento economico per il sig. Ilardi Raffaele.

Si tratta infatti di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustrati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio, che ne può derivare.

A sostegno dell'istanza cautelare si rileva che: *"L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art.700 cpc, va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione*



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito" (cfr. Trib. Di Catanzaro, ord. del 10.2.2012; Trib. Di Lecce ord. del 08.01.2013)

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere il diritto al corretto punteggio del ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica quanto, come detto, di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale.

Tutto ciò premesso, il sig. Ilardi Raffaele, come rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

All'ON.LE Giudice del Lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti, così provvedere:

IN VIA CAUTELARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., previa fissazione di apposita udienza di comparizione, disposta contestualmente al decreto di fissazione del ricorso di merito:

1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del decreto di rettifica dei punteggi attribuiti, al sig. Ilardi Raffaele, nelle graduatorie di istituto o di circolo di terza fascia del personale



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

ATA per il triennio 2018/2021 afferente ai profili AA – AT – CS a firma del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Albenga I;

2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla convalida del punteggio complessivo relativo la valutazione dei titoli nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 e successive come segue:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.

3) ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo dell'Amministrazioni resistenti alla convalida del punteggio complessivo relativo la valutazione dei titoli nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 e successive come segue:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.

3) EMETTERE, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del decreto di rettifica dei punteggi attribuiti, al sig. Ilardi Raffaele, nelle graduatorie di istituto o di circolo di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 afferente ai profili AA – AT – CS a firma del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Albenga I;

2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla convalida del punteggio complessivo relativo la valutazione dei titoli nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 e successive come segue:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.

3) ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo dell'Amministrazione resistenti alla convalida del punteggio complessivo relativo la valutazione dei titoli nelle graduatorie di circolo o d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018/2021 e successive come segue:

- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente amministrativo punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia assistente tecnico (AT) punti 8,80;
- Graduatoria di circolo o d'istituto 3 fascia collaboratore scolastico (CS) punti 8,20.



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

3) CONDANNARE la resistente Amministrazione, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

Lo scrivente procuratore dichiara ai fini della presente controversia l'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e ss.

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti:

- Ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c.
 - Procura
 - Dichiarazione esenzione contributo unificato
 - 1. Contratto di lavoro
 - 2. DM 716/2014
 - 3. DM 640/2017
 - 4. Decreto di rettifica
 - 5. Reclamo avverso il decreto di rettifica
- Cicciano lì 21.10.2021

Avv. David Napolitano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI (EX ART.151 C.P.C)**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

premesso che



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

il presente ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente meglio identificato in atti;

per una regolare instaurazione del contraddittorio, l'atto introduttivo del giudizio dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, cioè a coloro che verrebbero eventualmente "scavalcati" dal ricorrente, laddove fosse riconosciuta la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

rilevato che

la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

L'ILL.MO Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo idoneo tra cui la pubblicazione telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità, quale nel caso si manifestano trattandosi di richiesta di emissione di provvedimenti d'urgenza;

formula istanza

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c., con modalità diversa da quelle previste dalla legge e per la precisazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito di Savona e/o quello del USR Liguria e/o dell'Istituto



Avv. David Napolitano
Via A. Ammendola 13
80033 Cicciano (Na)
Tel.fax 0813174878
Cell. 3276603879
studiolegalenapolitano@pec.it

d'Istruzione secondario superiore "Boselli Alberti" e/o
dell'Istituto Comprensivo Albenga I.

voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto fissazione
udienza:

ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la
pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di
fissazione udienza comparizione sul sito internet dell'Ufficio
Scolastico Provinciale Ambito di Savona e/o quello del USR
Liguria e/o dell'Istituto d'Istruzione secondario superiore
"Boselli Alberti" e/o dell'Istituto Comprensivo Albenga I, quanto
alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di
legge.

Cicciano lì 21/10/2021

Avv. David Napolitano

